

569.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interpellanze urgenti	33
Missioni valedoli nella seduta del 15 luglio 1999	3	(Sezione 1 – Sentenza in materia di trasfusioni di sangue infetto)	33
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 2 – Istituzione di un'agenzia per la formazione e l'istituzione professionale)	34
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Situazione occupazionale del quotidiano « <i>Il Tempo</i> »)	35
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 4 – Candidatura della città di Padova come sede dell'Autorità per il terzo settore) .	36
Proposte di legge nn. 136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451	5	(Sezione 5 – Estensione della rete di raccolta del gioco del lotto)	37
(Sezione 1 – Articolo 3 ed emendamenti)	5, 6	(Sezione 6 – Riduzione delle imposizioni fiscali sul prezzo del gasolio e del Gpl per riscaldamento nelle zone di montagna)	38
(Sezione 2 – Articolo 4, emendamenti e subemendamenti)	13, 14	(Sezione 7 – Furto di un ciclomotore di proprietà del figlio del Vicecapo della Polizia di Stato)	38
(Sezione 3 – Articolo 5, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	20, 22	(Sezione 8 – Sottrazione di minori in affidamento familiare)	39
		(Sezione 9 – Misure in materia di sicurezza stradale)	40

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 15 luglio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, De Franciscis, Detomas, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivieri, Ranieri, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 14 luglio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MISURACA: « Disposizioni in materia di sicurezza stradale » (6229);

MISURACA: « Nuove norme in materia di responsabilità e di risarcimento per i danni derivanti da incidenti stradali » (6230);

DE LUCA ed altri: « Disposizioni in materia di assegnazione del diritto di abitazione della casa familiare in caso di separazione legale dei coniugi » (6231).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 14 luglio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 3897. — « Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 rela-

tivo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 » (*approvato dal Senato*) (6227);

S. 3944. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatta a Bratislava il 30 luglio 1998 » (*approvato dal Senato*) (6228).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):

BOVA. « Agevolazioni fiscali per la salvaguardia del patrimonio forestale » (5804) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VII Commissione (Cultura):

BOVA: « Istituzione del Centro di cultura permanente denominato "Sentiero culturale dell'Aspromonte" » (5842) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII;*

BOVA: « Istituzione del parco archeologico di Locri Epizefiri » (5843) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BOVA ed altri: « Istituzione del Museo nazionale dell'emigrazione » (6192) *Parere delle Commissioni I, III e V.*

Trasmissione dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lettera in data 7 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività

svolta nell'anno 1998 dall'Istituto nazionale di fisica nucleare, con allegati i bilanci di previsione e consuntivo per l'anno 1998 e la relativa pianta organica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI; BERTINOTTI ED ALTRI; MALAVENDA ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; GARDIOL; STANISCI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; SCRIVANI ED ALTRI; SCALIA; PANETTA; MANZIONE; COLUCCI ED ALTRI; COLUCCI; GAETANO VENETO: MODIFICHE ALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, IN MATERIA DI DIRITTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI (136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451)

(A.C. 136 – sezione 1)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Disciplina elettorale).

1. I contratti nazionali o gli accordi interconfederali, stipulati dai sindacati di cui all'articolo 8, stabiliscono la disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei seguenti principi:

a) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;

b) espressione da parte dei lavoratori di un voto personale, eguale, libero e segreto;

c) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti;

d) periodicità triennale delle elezioni;

e) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi per ciascun comparto contrattuale;

f) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi diritto al voto;

g) invalidità della consultazione nel caso abbiano partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in tal caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da tenersi entro i successivi tre mesi; la seconda consultazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che abbiano partecipato al voto;

h) partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per ciascuna lista;

i) equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e lavoratori;

l) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;

m) modalità di svolgimento e forme di pubblicità delle elezioni interaziendali, per le unità che occupano fino a quindici dipendenti.

2. Della indizione delle elezioni di cui al presente articolo è data tempestiva notizia

al datore di lavoro, il quale è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature idonei allo svolgimento delle stesse.

3. I soggetti di cui all'articolo 2 sono legittimati ad avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alla proclamazione dei risultati.

4. La commissione elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie fasi e proclama i risultati delle elezioni, è composta da un rappresentante effettivo per ciascuna delle liste presentate. Per ciascuna lista presentata è nominato, contestualmente, un rappresentante supplente.

5. Il giudice del lavoro è competente sulle controversie concernenti le elezioni di cui al presente articolo. La domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 o siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai comitati stessi. L'istanza ai comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati paritetici si pronunciano sull'istanza adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata l'istanza, la rigettano. Ove la ritengano fondata, la accolgono, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all'annullamento delle operazioni elettorali.

6. I comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 comunicano, entro trenta giorni, i risultati elettorali al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che provvede alla loro pubblicazione in un apposito bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno.

7. Decorso il termine di diciotto mesi dalla sua costituzione, su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta a promuovere una consultazione referendaria sulla proposta di suo rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia

approvata dalla maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indice immediate, nuove elezioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Disciplina elettorale).

1. I contratti nazionali o gli accordi interconfederali, stipulati dai sindacati di cui all'articolo 8, stabiliscono la disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei seguenti principi:

1) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;

2) espressione da parte dei lavoratori di un voto personale, eguale, libero e segreto;

3) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti, con la duplice espressione di voto, la prima per la elezione della r.s.u. aziendale, la seconda per la determinazione della rappresentatività di cui al successivo articolo 8;

4) periodicità triennale delle elezioni;

5) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi per ciascun comparto contrattuale;

6) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi diritto al voto;

7) invalidità della consultazione nel caso abbiano partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in tal caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da tenersi entro i successivi tre mesi; la seconda consultazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che abbiano partecipato al voto;

8) partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per ciascuna lista;

9) equa rappresentanza sindacale tra gli eletti di lavoratrici e lavoratori;

10) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;

11) modalità di svolgimento e forme di pubblicità delle elezioni interaziendali, per le unità che occupano fino a quindici dipendenti.

2. Dell'indizione delle elezioni di cui alla presente legge è data tempestiva notizia al datore di lavoro, il quale è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature idonei allo svolgimento delle stesse.

3. I soggetti di cui all'articolo 2 sono legittimati ad avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 Maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alle proclamazioni dei risultati.

4. La commissione elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie fasi e proclama eletta la rappresentanza che ha ottenuto il maggior numero di voti, è composta da un rappresentante effettivo per ciascuna delle liste presentate. Ciascuna lista presentata nomina contestualmente, un rappresentante supplente.

5. Il giudice del lavoro è competente sulle controversie concernenti le elezioni di cui al presente articolo. La domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 o siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai comitati stessi. L'istanza ai comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati paritetici si pronunciano sull'istanza adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata l'istanza, la riget-

tano. Ove la ritengano fondata, la accolgono, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all'annullamento delle operazioni elettorali.

6. I comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 comunicano, entro trenta giorni, i risultati elettorali al CNEL, che provvede alla loro pubblicazione in un apposito bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno successivo.

7. Decorso il termine di diciotto mesi dalla sua costituzione, su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta a promuovere una consultazione referendaria sulla proposta di suo rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indice immediate, nuove elezioni.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Alemanno

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Indizione e preparazione delle elezioni).

1. In sede di prima applicazione della presente legge le elezioni per la costituzione dei consigli unitari possono essere indette mediante raccolta di firme o adesioni a tal fine di almeno il 3 per cento dei dipendenti occupati nell'unità lavorativa.

2. Nel caso di unità produttive o uffici lavorativi con oltre 3.000 dipendenti occorrono, per l'iniziativa di indizione di cui al comma 1, le firme o le adesioni di almeno 100 dipendenti.

3. Qualsiasi gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, può promuovere la raccolta di firme o adesioni per indire le elezioni dei consigli unitari.

4. Nel caso di successivo rinnovo del consiglio unitario l'iniziativa di indizione delle elezioni è assunta dal consiglio uscente entro l'ultimo mese di durata del proprio mandato, in modo che le elezioni

stesse e la proclamazione degli eletti si svolgano prima di tale scadenza. Tra la scadenza di mandato del consiglio uscente e l'insediamento del nuovo non deve intercorrere più di una settimana.

5. Nel caso di inerzia del consiglio uscente al fine del rinnovo di cui al comma 4, potrà procedersi secondo quanto disposto nei commi 1, 2 e 3.

6. L'indizione delle elezioni avviene mediante comunicazione, che ne precisa la data e il luogo, da affiggersi quindici giorni prima della scadenza negli spazi di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300 o, in difetto, in altro luogo accessibile a tutte le lavoratrici e lavoratori.

7. Con le stesse modalità di cui al comma 6, qualsiasi gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, potrà comunicare i nominativi dei propri candidati, nonché i nominativi di un componente per la commissione elettorale e di un altro in funzione di

8. Ogni lista deve essere costituita da un numero di nominativi non superiore al totale complessivo dei componenti il consiglio unitario e non inferiore al 10 per cento di esso.

3. 5. Malavenda.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. La disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie è stabilita dal regolamento elettorale di cui all'allegato A della presente legge.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato.

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA UNITARIA

ART. 1.

(Indizione delle elezioni).

1. L'elezione della rappresentanza unitaria è indetta con richiesta scritta rivolta al datore di lavoro da uno dei soggetti legittimati dalla legge.

2. La richiesta deve essere corredata da una lista di candidati da affiggere, a cura del datore di lavoro, in luogo accessibile a tutti.

3. Dall'affissione della lista decorre il termine di trenta giorni durante il quale possono essere presentate altre liste comunicate ed affisse con le medesime modalità.

ART. 2.

(Liste elettorali).

1. Le liste dei candidati presentate da associazioni e rappresentanze sindacali o da gruppi di lavoratori devono essere firmate, per la presentazione, da un numero di elettori non inferiore al 3 per cento degli aventi diritto al voto e comunque non superiore a cento. Non è ammessa la firma di più liste.

ART. 3.

(Comitato elettorale).

1. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, i firmatari di ciascuna lista possono, entro tre giorni, designare due rappresentanti per la costituzione del comitato elettorale.

2. Il comitato elettorale fissa la data delle elezioni non oltre quindici giorni dalla sua costituzione, ne stabilisce ogni modalità, sovrintende alle relative operazioni, richiede al datore di lavoro l'anticipazione o il rimborso delle spese necessarie al loro espletamento, nonché un elenco aggiornato degli elettori del quale ogni lavoratore può prendere visione.

3. Ogni membro del comitato elettorale può richiedere, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle elezioni, che le operazioni elettorali si svolgano alla presenza di un pubblico ufficiale. Le relative spese sono a carico del datore di lavoro.

ART. 4.

(Diritto di voto).

1. A tutti i lavoratori occupati nell'unità produttiva, compresi i lavoratori il cui rap-

porto, per qualsiasi motivo, sia in stato di sospensione, i lavoratori in prova, a tempo determinato, assunti con contratto di formazione e lavoro, apprendisti e precari è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo.

ART. 5.

(Collegi elettorali).

1. Salve diverse previsioni di accordi intercorsi tra le associazioni sindacali che hanno il diritto di indire le elezioni, il comitato elettorale procede alla costituzione di collegi elettorali distinti per operai e impiegati, con suddivisione del numero degli eleggibili in proporzione della distribuzione del personale tra le suddette categorie.

2. Nelle unità produttive ed amministrative cui siano adibiti lavoratori della categoria dei quadri in numero non inferiore al cinque per cento del complesso degli addetti, e comunque a 5 unità lavorative, è costituito un collegio riservato ai quadri. Il numero degli eleggibili in tale collegio è pari al 10 per cento degli eleggibili previsti dall'articolo 19, comma 6 della legge, e si cumula, in aumento, al loro numero.

3. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere la costituzione di collegi elettorali per la rappresentanza di specifici gruppi professionali o di altre minoranze.

ART. 6.

(Equilibrio della rappresentanza dei sessi).

1. Nelle unità produttive ed amministrative in cui il rapporto percentuale tra le lavoratrici e il complesso degli occupati sia inferiore alla metà trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) ove il tasso di occupazione femminile non superi il 25 per cento del totale è garantita alle lavoratrici una percentuale

di elette nella rappresentanza unitaria pari al tasso di occupazione, con eventuale arrotondamento all'unità superiore;

b) ove il tasso di occupazione femminile sia compreso tra il 25 per cento ed il 50 per cento è garantita una percentuale di elette non inferiore al 30 per cento.

2. La garanzia di cui al comma 1 è realizzata dalla presenza nelle liste di lavoratrici candidate in misura almeno pari alla percentuale garantita di elette e attraverso la seguente procedura di eventuale correzione dei dati elettorali.

3. In via preliminare si procede all'ordinario calcolo dei seggi assegnati alle singole liste in base al quoziente elettorale nonché alla determinazione degli eletti in base alle preferenze espresse. Ove risultino elette lavoratrici in numero pari o superiore a quello garantito, i risultati restano stabilizzati. Ove, invece, risultino elette lavoratrici in numero inferiore, si procede alla correzione sostituendo ai candidati eletti di sesso maschile con minor numero di preferenze altrettante candidate non elette con il più alto numero di preferenze. Resta comunque salvo e invariato il numero complessivo di eletti riportato da ogni lista.

ART. 7.

(Svolgimento delle operazioni di voto).

1. È facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale.

2. Il voto è diretto e segreto e non può esser espresso per lettera o per delega. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione con la stessa evidenza. Il voto è espresso ponendo un segno sull'intestazione della lista prescelta. Le preferenze per i candidati possono esser pari ad un massimo di un terzo degli eleggibili.

3. Gli elettori per essere ammessi al voto devono esibire al presidente del seggio un documento di riconoscimento personale.

ART. 8.

(Scrutinio, proclamazione e comunicazione dei risultati elettorali).

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, cui possono presenziare gli elettori, il verbale di scrutinio, su cui deve esser dato atto delle eventuali contestazioni, è consegnato al comitato elettorale, che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto nel proprio verbale. Il verbale è conservato nei locali della rappresentanza unitaria, ed è disponibile in visione.

2. Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero di voti validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra voti validi ed il numero degli eligendi. I posti rimasti vacanti per insufficienza di quoziente elettorale sono attribuiti alle liste, comprese quelle che non hanno raggiunto il quoziente, che hanno riportato i maggiori resti. Nella individuazione degli eletti sulla base delle preferenze, si applicano i criteri di garanzia della rappresentanza di sesso.

3. Il comitato elettorale provvede, all'atto della chiusura degli scrutini, alla immediata proclamazione degli eletti, nonché ad affiggere, in appositi spazi, l'elenco degli eletti, dei voti e delle percentuali conseguiti da ciascuna lista. Il suddetto elenco è comunicato altresì all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ne trasmette copia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. 15. Cangemi, Giordano, Pisapia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali applicati nell'unità produttiva di riferimento stabiliscono le modalità per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, la composizione e

le modalità di svolgimento delle elezioni della componente elettiva garantendo l'attuazione dei seguenti principi:

a) elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;

b) voto segreto su liste;

c) attribuzione dei rappresentanti alle liste in proporzione ai voti ricevuti.

***3. 3.** Peretti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali applicati nell'unità produttiva di riferimento stabiliscono le modalità per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, la composizione e le modalità di svolgimento delle elezioni della componente elettiva garantendo l'attuazione dei seguenti principi:

a) elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;

b) voto segreto su liste;

c) attribuzione dei rappresentanti alle liste in proporzione ai voti ricevuti.

*** 3. 4.** Prestigiacomò.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali applicati nell'unità produttiva di riferimento stabiliscono le modalità per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, la composizione e le modalità di svolgimento delle elezioni della componente elettiva garantendo l'attuazione dei seguenti principi:

a) elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;

b) voto segreto su liste;

c) attribuzione dei rappresentanti alle liste in proporzione ai voti ricevuti.

*** 3. 16.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: I contratti nazionali fino a: rappresentanze sindacali unitarie con le seguenti: La disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie è caratterizzata dalla completa autonomia, formale e sostanziale, dalla parte datoriale.

3. 6. Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: stipulati dai sindacati di cui all'articolo 8.

3. 7. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La contrattazione collettiva regola limiti ed esercizio dell'elettorato passivo da parte dei lavoratori a tempo determinato, secondo specifiche modalità.

***3. 60.** Acierno.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La contrattazione collettiva regola limiti ed esercizio dell'elettorato passivo da parte dei lavoratori a tempo determinato, secondo specifiche modalità.

***3. 9.** Lombardi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: con la duplice espressione di voto, la prima per l'elezione della rappresentanza sindacale unitaria aziendale, la seconda per la determinazione della rappresentatività di cui all'articolo 8.

3. 23. Alemanno, Polizzi.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) lo svolgimento delle elezioni è simultaneo.

3. 11. Malavenda.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: strettamente necessario aggiungere le seguenti: , non superiore a due giorni,

3. 12. Malavenda.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino a: entro i successivi tre mesi con le seguenti: si ripetono le elezioni entro un termine massimo di sette giorni.

3. 13. Malavenda.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché di un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro.

3. 24. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3. 25. Malavenda.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: gli eletti di.

3. 18. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) decadenza immediata delle rappresentanze sindacali unitarie in caso di mancato rinnovo alla scadenza del mandato.

3. 30. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

***3. 53.** Peretti.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

***3. 61.** Acierno.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

***3. 10.** Prestigiacomò.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

***3. 70.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

***3. 73.** Strambi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) rinnovo anticipato della rappresentanza sindacale unitaria qualora ne faccia richiesta almeno il 51 per cento dei lavoratori aventi diritto al voto.

3. 71. Cordoni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le organizzazioni sindacali che abbiano dichiarato di aderire al contratto collettivo di lavoro applicato alla unità produttiva o amministrativa, acquisiscono i diritti ed i doveri riconosciuti dalla presente legge alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti stessi.

3. 27. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Sopprimere il comma 3.

***3. 26.** Peretti.

Sopprimere il comma 3.

***3. 62.** Acierno.

Sopprimere il comma 3.

***3. 72.** Polizzi, Alemanno.

Sopprimere il comma 3.

***3. 74.** Gardiol.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro.

3. 33. Malavenda.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le associazioni sindacali e gli altri soggetti che partecipano alle elezioni e i lavoratori che vi abbiano interesse possono ricorrere al giudice del lavoro per chiedere l'annullamento delle operazioni elettorali, in relazione ad eventuale frode o violazione dei diritti elettorali sanciti dal presente articolo.

3. 75. Strambi.

Al comma 5, sopprimere il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo.

3. 36. Malavenda.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Salva diversa previsione di contratti collettivi o accordi interconfederali, la domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 o siano comunque decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ai comitati stessi.

3. 63. Acierno.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le controversie relative alle elezioni di cui al presente articolo possono essere sottoposte al giudice del lavoro che

emetterà un procedimento d'urgenza ai sensi dell'e. articolo 700 del codice di procedura civile.

3. 41. Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

3. 80. La Commissione.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: Decorso il termine di diciotto mesi dalla sua costituzione.

3. 42. Malavenda.

(A.C. 136 – sezione 2)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Composizione della rappresentanza sindacale unitaria).

1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria di cui all'articolo 1 è composta:

a) nelle unità produttive o amministrative fino a quindici addetti, da un massimo di due componenti;

b) nelle unità produttive o amministrative da sedici a cinquanta addetti, da un massimo di tre componenti;

c) nelle unità produttive o amministrative da cinquantuno a duecento addetti, da un massimo di cinque componenti;

d) nelle unità produttive o amministrative da duecentouno a tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera c), cui si aggiunge un componente ogni cento addetti o frazione di cento;

e) nelle unità produttive o amministrative con più di tremila addetti, dal

numero di componenti di cui alla lettera d), cui si aggiunge un componente ogni duecento addetti o frazione di duecento.

2. Nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 7 per cento degli appartenenti alla categoria, ai quali spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo. Qualora il numero dei quadri occupati nell'unità produttiva o amministrativa raggiunga o superi il 2 per cento del totale degli addetti, la composizione della rappresentanza sindacale unitaria deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria.

3. Per l'elezione dei rappresentanti della categoria di cui al comma 2 si procede all'istituzione di apposito collegio, rispetto al quale esercitano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.

4. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze autonome, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo.

5. Ai fini del calcolo degli addetti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione e lavoro e di apprendistato e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata inferiore, individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione.

6. Le rappresentanze sindacali unitarie possono promuovere forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione, che si costituiscano all'interno della medesima unità produttiva o amministrativa.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Composizione della rappresentanza sindacale unitaria).

1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria di cui all'articolo 1 è composta:

a) nelle unità produttive fino a quindici addetti, da un massimo di due componenti;

b) nelle unità produttive da sedici a cinquanta addetti, da un massimo di tre componenti;

c) nelle unità produttive da cinquantuno a duecento addetti, da un massimo di cinque addetti;

d) nelle unità produttive da duecento a tremila addetti, al numero di componenti di cui alla lettera c) si aggiunge un componente ogni cento addetti o frazione di cento;

e) nelle unità produttive con più di trecento addetti, al numero di componenti di cui alla lettera d) si aggiunge un componente ogni duecento addetti o frazione di duecento.

2. Nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono eleggere

propri rappresentanti, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 7 per cento degli appartenenti alla categoria, alle quali spettano i diritti e le prerogative del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo. Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungano o superino il 2 per cento del totale degli addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria.

3. Per l'elezione delle rappresentanze delle figure di cui al comma 2, si procede all'istituzione di apposito collegio rispetto al quale esplicano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.

4. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze autonome, mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria, alle quali spettano i diritti e le prerogative del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo.

5. Ai fini del calcolo dei dipendenti si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, per fasi lavorative non inferiori a 51 giornate negli ultimi 365 giorni, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale, e dei lavoratori collocati in cassa integrazione.

6. Le rappresentanze sindacali unitarie possono promuovere forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione, che si costituiscano all'interno della medesima unità lavorativa.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Modalità delle elezioni).

1. Hanno diritto di partecipare alle elezioni e di esservi candidati tutte le lavoratrici e i lavoratori occupati nell'unità lavorativa.

2. Non possono candidarsi i dipendenti che facciano parte della commissione elettorale o che siano stati indicati quali scrutatori.

3. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei dipendenti che abbia esercitato effettivamente il diritto di voto.

4. Le elezioni avvengono rigorosamente, a pena di assoluta invalidità, utilizzando schede bianche, uguali per ogni dipendente e prive di qualunque contrassegno, indicazione, simbolo o quant'altro possa consentire l'identificazione o la provenienza.

5. Il voto è libero, personale, segreto; esso viene espresso mediante indicazione sulla scheda di un unico nominativo, prescelto fra i candidati alle elezioni, di cui vengano scritti per esteso nome e cognome. Nei casi di omonimia le generalità del candidato prescelto devono essere precedute dall'indicazione del numero che contrassegna la lista di cui fa parte e, occorrendo, dal numero corrispondente alla sua posizione in lista; in mancanza, il voto sarà considerato nullo.

6. La commissione elettorale fissa le regole per garantire quanto stabilito nel presente articolo, portandole a conoscenza di tutte le lavoratrici ed i lavoratori dell'unità produttiva o ufficio lavorativo, almeno sette giorni prima della scadenza elettorale, secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3.

7. I verbali di svolgimento delle operazioni elettorali, compresi quelli relativi allo scrutinio delle schede votate ed all'indicazione degli eletti, rimangono affissi secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3 per almeno trenta giorni.

8. Le operazioni di voto devono svolgersi in giornata ed in orario lavorativo, in modo che tra l'ora d'inizio ed il termine

dell'ultima ora del tempo utile per votare intercorrano esattamente trentasei ore.

9. Scrutate le schede, ovvero ricevuti il presidente della commissione elettorale i verbali di scrutinio di ogni singolo seggio, la commissione elettorale individua gli eletti a norma dell'articolo 5 e ne proclama l'elezione mediante pubblica dichiarazione, dandone atto a verbale.

10. Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ore di assemblea retribuite, in aggiunta a quelle del monte-ore annuo previsto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostenuto dall'articolo 16 della presente legge, onde consentire lo svolgimento delle elezioni; al presidente ed agli altri componenti la commissione elettorale, nonché agli scrutatori, devono essere riconosciuti nella misura necessaria, appositi permessi retribuiti.

11. La commissione elettorale concorda tempestivamente col datore di lavoro le modalità attuative della disposizione di cui al comma 10. La mancata cooperazione del datore di lavoro è censurabile ai sensi dell'articolo 22.

4. 7. Malavenda.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli accordi interconfederali o i contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, applicati nell'unità produttiva di riferimento stabiliscono la composizione della rappresentanze sindacali unitarie. In assenza di disciplina collettiva applicabile il numero dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria sarà pari a:

a) tre componenti per- la rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle unità produttive che occupano da sedici a duecento dipendenti;

b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a tremila dipendenti;

c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento di-

pendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera *b*).

* **4. 5.** Lombardi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli accordi interconfederali o i contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, applicati nell'unità produttiva di riferimento stabiliscono la composizione delle rappresentanze sindacali unitarie. In assenza di disciplina collettiva applicabile il numero dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria sarà pari a:

a) tre componenti per la rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle unità produttive che occupano da sedici a duecento dipendenti;

b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a tremila dipendenti;

c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera *b*).

* **4. 9.** Acierno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli accordi interconfederali o i contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, applicati nell'unità produttiva di riferimento stabiliscono la composizione delle rappresentanze sindacali unitarie. In assenza di disciplina collettiva applicabile il numero dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria sarà pari a:

a) tre componenti per la rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle unità produttive che occupano da sedici a duecento dipendenti;

b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a tremila dipendenti;

c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera *b*).

***4. 6.** Peretti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il numero dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie è stabilito dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 1. In assenza di disciplina collettiva applicabile il numero dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria sarà pari a:

a) tre componenti per la rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle unità produttive che occupano da sedici a duecento dipendenti;

b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a tremila dipendenti;

c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera *b*).

4. 4. Polizzi, Alemanno.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DELLA COMMISSIONE 4.90.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) non più di due componenti per la rappresentanza sindacale unitaria nelle unità produttive o amministrative che occupano fino a 15 addetti.

0. 4. 90. 1. Fratta Pasini.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) nelle unità produttive o amministrative fino a quindici addetti, un massimo di due componenti;

b) nelle unità produttive o amministrative da sedici a cinquanta addetti, un massimo di tre componenti;

c) nelle unità produttive o amministrative da cinquantuno a duecento addetti, un massimo di cinque addetti;

d) nelle unità produttive o amministrative da duecentouno a tremila addetti, un numero di componenti di cui alla lettera c), cui si aggiunge un componente ogni cento addetti o frazione di cento;

e) nelle unità produttive o amministrative con più di tremila addetti, il numero di componenti di cui alla lettera d), cui si aggiunge un componente ogni duecento addetti o frazione di duecento.

0. 4. 90. 2. Malavenda.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli accordi o contratti collettivi, il numero dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria è pari almeno a:

a) tre componenti per la rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle unità produttive che occupano da sedici a duecento dipendenti;

b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a tremila dipendenti;

c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).

4. 90. La Commissione (*Nuova formulazione*).

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: collettivi aggiungere le seguenti: e degli accordi interconfederali.

4. 8. Strambi.

Sopprimere i commi da 2 a 6.

4. 30. Malavenda.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono costituire proprie rappresentanze sindacali unitarie mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo.

* **4. 25.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Tadorelli, Taradash.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono costituire proprie rappresentanze sindacali unitarie mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo.

* **4. 60.** Tassone, Volontè.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Laddove i contratti collettivi prevedano discipline distinte per i quadri o per particolari figure professionali

4. 12. Cordoni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il 7 per cento con le seguenti: il 5 per cento

4. 28. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: ai quali spettano sino alla fine del periodo

*** 4. 13.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: ai quali spettano, sino alla fine del periodo

*** 4. 29.** Peretti.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Nelle unità produttive o amministrative con più di duecento dipendenti, qualora il numero dei quadri raggiunga o superi il due per cento del totale degli addetti, la composizione della rappresentanza sindacale unitaria deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria. Nelle unità produttive o amministrative con un numero di dipendenti non superiore a duecento, la contrattazione collettiva nazionale può prevedere che della rappresentanza sindacale unitaria faccia parte un rappresentante della categoria dei quadri, anche in deroga al numero massimo di componenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

4. 95. La Commissione.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Qualora il numero dei quadri occupati nell'unità produttiva o amministrativa raggiunga o superi il 2 per cento con le seguenti: Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungano o superino l'1,5 per cento.

4. 32. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I quadri, a livello aziendale, su richiesta di almeno il 10 per cento della categoria stessa, possono promuovere un referendum tra gli appartenenti alla categoria per costituire proprie rappresentanze separate ed autonome da quelle del restante personale. Tali rappresentanze potranno essere costituite qualora nel referendum venga raccolto almeno il 51 per cento di voti favorevoli tra i votanti appartenenti alla categoria

4. 37. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 3, sostituire le parole: dei rappresentanti della categoria con le seguenti: di un numero di rappresentanti proporzionale agli addetti alla categoria.

4. 80. Benvenuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I contratti collettivi provvedono ad estendere le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 alle particolari figure professionali per le quali prevedano una distinta disciplina.

4. 91. La Commissione.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I quadri a livello aziendale, su richiesta di almeno il 10 per cento della categoria stessa, possono promuovere un referendum tra gli appartenenti alla categoria per costituire proprie rappresentanze separate ed autonome da quelle del restante personale. Tali rappresentanze potranno essere costituite qualora nel referendum venga espresso almeno il 60 per cento di voti favorevoli tra i votanti appartenenti alla categoria. Alle rappresentanze separate ed autonome, eventualmente costituite, spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, esclusa, per la loro costituzione,

l'applicazione della disposizione di cui al precedente articolo 2, comma 3, secondo periodo.

4. 81. Benvenuto.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Comunque i quadri possono costituire proprie rappresentanze aziendali alle quali spettano i diritti e le prerogative del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. 39. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i quadri.

Conseguentemente, nello stesso periodo, sostituire le parole: alla categoria con le seguenti: alle categorie.

4. 43. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i professionisti iscritti agli albi.

*** 4. 44.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i professionisti iscritti agli albi.

*** 4. 70.** Di Capua, Bordon, Piscitello, Orlando, Danieli, Cambursano, Sica, Pozza Tasca, Veltri.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i professionisti iscritti agli albi.

*** 4. 71.** Polizzi, Alemanno, Colucci, Pampo.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i professionisti iscritti agli albi.

*** 4. 72.** Siniscalchi.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i professionisti iscritti agli albi.

*** 4. 73.** Frattini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché i diritti di cui all'articolo 5 della presente legge.

4. 40. Peretti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto attiene al settore delle assicurazioni e assimilati la dizione dirigenti deve intendersi riferita all'intero personale direttivo ovvero a dirigenti e funzionari.

4. 82. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In relazione alle esigenze di funzionalità della pubblica amministrazione, nelle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, considerata l'omogeneità delle funzioni esercitate nell'ambito direttivo-dirigenziale, il personale statale destinatario dei rapporti informativi di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, nonché il personale direttivo che svolge analoghe funzioni in altre pubbliche amministrazioni anche se queste non prevedono nei loro ordinamenti tali sistemi valutativi, partecipa alla costituzione delle rappresentanze autonome di cui al quarto comma.

4. 59. Tassone, Volontè.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini del calcolo dei dipendenti non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, nonché di quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto. I contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 3 regolano il diritto di elettorato passivo dei lavoratori a tempo determinato.

***4. 41.** Peretti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini del calcolo dei dipendenti non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, nonché di quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto. I contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 3 regolano il diritto di elettorato passivo dei lavoratori a tempo determinato.

***4. 65.** Prestigiacomo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini del calcolo dei dipendenti non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, nonché di quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto. I contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 3 regolano il diritto di elettorato passivo dei lavoratori a tempo determinato.

***4. 17.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 5, sostituire le parole: di durata inferiore, individuate dalla contrattazione anche aziendale con le seguenti: non inferiori a cinquantuno giornate negli ultimi trecentosessantacinque giorni.

4. 16. Alemanno, Polizzi.

Sopprimere il comma 6.

***4. 56.** Peretti.

Sopprimere il comma 6.

***4. 1.** Acierno.

Sopprimere il comma 6.

*** 4. 57.** Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 6.

*** 4. 58.** Lombardi.

Sopprimere il comma 6.

*** 4. 18.** Polizzi, Alemanno.

(A.C. 136 – sezione 3)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei loro componenti).

1. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti alla contrattazione, con l'assistenza delle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed amministrative, i diritti all'informazione previsti da norme e da contratti collettivi, nonché quelli già previsti dalle medesime fonti in favore delle rappresentanze sindacali

aziendali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire modalità con le quali le rappresentanze sindacali unitarie esercitano l'attività contrattuale nelle materie rinviate ad accordi decentrati.

2. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre competono:

a) il diritto di informazione, con modalità e periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia di:

1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e piani programmatici dell'impresa;

2) evoluzione occupazionale aziendale;

3) sicurezza e ambiente di lavoro;

4) applicazione della normativa relativa alle pari opportunità per le lavoratrici;

b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) il diritto di promuovere *referendum*, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) il diritto di affissione, di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge.

4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi

collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può essere inferiore, nel suo complesso:

a) nelle unità produttive o amministrative fino a duecento addetti, alle ore annue corrispondenti al numero che si ottiene moltiplicando per tre il totale degli addetti dell'unità di riferimento;

b) nelle unità produttive o amministrative con più di duecento addetti, alle ore di cui alla lettera a), alle quali si aggiungono ulteriori ore annue in ragione di:

1) novantasei ore ogni cento addetti o frazione di cento, per la quota di addetti compresa fra duecentuno e tremila;

2) novantasei ore ogni duecento addetti o frazione di duecento, per la quota di addetti superiore a tremila;

5. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative, in proporzione al numero di aderenti nell'unità produttiva o amministrativa.

6. Lo stesso criterio di cui al comma 5 si applica per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.

7. Nelle unità amministrative alle quali si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i permessi retribuiti competono nell'ambito del monte ore complessivo stabilito ai sensi del citato decreto legislativo, e successive modificazioni e integrazioni.

8. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 8 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n.300.

9. I diritti e le prerogative di cui al comma 1 vengono prorogati per un periodo massimo di tre mesi.

10. Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della

libera esplicazione della sua attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei loro componenti).

1. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti alla contrattazione, attraverso la costituzione di un agente contrattuale integrato formato dalla rappresentanza eletta più una quota dei rappresentanti dei sindacati stipulanti il contratto nazionale di lavoro, in numero non superiore alla metà dei membri della rappresentanza sindacale unitaria;

2. I diritti all'informazione previsti da norme e da contratti collettivi, nonché quelli già previsti dalle medesime fonti in favore delle rappresentanze sindacali aziendali;

3. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre competono:

a) il diritto di informazione, con modalità e periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia di:

1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e piani programmatici dell'impresa;

2) evoluzione occupazionale aziendale;

3) sicurezza e ambiente di lavoro;

4) applicazione della normativa relativa alle pari opportunità per le lavoratrici;

b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) il diritto di promuovere *referendum*, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) il diritto di affissione, di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge.

5. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può essere inferiore, nel suo complesso a quelli previsti dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative che abbiano negoziato e stipulato contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.

7. Lo stesso criterio di cui al comma 5 si applica per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.

8. Nell'area di applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i permessi retribuiti competono nell'ambito del

monte ore complessivo stabilito ai sensi del citato decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni.

9. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 8 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

10. I diritti e le prerogative di cui al comma 1 vengono prorogati per un periodo massimo di tre mesi.

11. Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della libera esplicazione della sua attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Alemanno

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Definizione del meccanismo elettorale).

1. Ogni singolo componente del consiglio unitario è eletto dal relativo collegio elettorale di base, formato da tanti aventi diritto quanti risultano dal calcolo del rapporto numerico di rappresentatività definito nel comma 2.

2. Al fine di individuare l'ampiezza dei collegi elettorali di base, si suddivide il numero complessivo degli aventi diritto al voto per il numero dei componenti il consiglio unitario da eleggere; il quoziente così ottenuto, eliminata l'eventuale frazione decimale, indica il rapporto numerico di rappresentatività nell'unità lavorativa interessata.

3. Ogni collegio elettorale di base comprende tutti i lavoratori e le lavoratrici facenti parte dello stesso reparto lavorativo o gruppo omogeneo, ovvero di una stessa sezione nell'ambito di uffici amministrativi, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

4. I reparti, gruppi o sezioni che risultino meno ampi numericamente del collegio elettorale di base vengono raggruppati per continuità o affinità nel processo lavorativo, in modo da raggiungere la dimensione numerica del collegio elettorale di base.

5. I reparti, gruppi o sezioni che risultino numericamente più ampi del collegio di base danno luogo ad un unico collegio elettorale che elegge tanti componenti quanti corrispondono al quoziente ottenuto dividendo il numero dei dipendenti del reparto, gruppo o sezione per la cifra che esprime il rapporto numerico di rappresentatività vigente nell'unità lavorativa interessata; qualora detto quoziente consista in un numero non intero la frazione decimale dopo la virgola viene corretta per arrotondamento all'unità - successiva se uguale o superiore alla mezza unità, ovvero eliminata se inferiore.

6. Non è consentito che un lavoratore possa votare in un collegio elettorale diverso da quello di appartenenza così come individuato dalle norme del presente articolo.

7. In ogni collegio elettorale risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti, espressi secondo le modalità specifiche di cui al comma 5 dell'articolo 4; nel caso di collegio elettorale di cui al comma 5, risultano eletti, in ordine a scalare, quei candidati che abbiano riportato più voti degli altri, fino a corrispondenza del numero di componenti da eleggere in quel collegio.

5. 7. Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 80 (ULTERIORE FORMULAZIONE) DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5.80, sopprimere il comma 1.

0. 5. 80. 18. Malavenda.

All'emendamento 5.80, sostituire i commi 1 e 1-bis con i seguenti:

1. La rappresentanza unitaria ha diritto di negoziare con il datore di lavoro, secondo modalità definite nella contrattazione collettiva, contratti collettivi aziendali con l'assistenza delle associazioni sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto i contratti collettivi nazionali e territoriali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed amministrative.

1-bis. La rappresentanza unitaria e gli organismi locali delle associazioni sindacali firmatarie possono sottoscrivere congiuntamente clausole di esecuzione e specificazione di materie disciplinate dai contratti collettivi nazionali e territoriali.

0. 5. 80. 2. Cangemi.

All'emendamento 5.80, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contratti collettivi nazionali possono definire le linee generali entro cui si esercita l'attività contrattuale a livello aziendale.

0. 5. 80. 15. Fratta Pasini.

All'emendamento 5.80, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Il diritto della contrattazione collettiva aziendale e la facoltà di sottoscrivere accordi è riconosciuta alla rappresentanza sindacale unitaria e, ove non sia costituita, alle associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale. Le associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto il contratto nazionale assistono la rappresentanza sindacale nella trattativa. Gli accordi o contratti collettivi aziendali producono effetti se firmati dalla maggioranza dei componenti della rappresentanza sindacale. Se vi è dissenso sull'ipotesi di accordo entro dieci giorni dalla firma, il 15 per cento dei lavoratori dell'azienda o le associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale possono promuovere il referendum tra i lavoratori ai sensi dell'articolo 21

della legge n. 300 del 1970. La consultazione referendaria ha luogo entro 20 giorni dalla richiesta.

0. 5. 80. 1. Gardiol.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.

Conseguentemente, all'emendamento 5.80, comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.

0. 5. 80. 24. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.

0. 5. 80. 16. Fratta Pasini.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: congiuntamente fino alla fine del periodo con le seguenti: alle rappresentanze sindacali unitarie.

0. 5. 80. 6. Paolo Colombo.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: ed alle associazioni sindacali rappresentative fino alla fine del comma.

0. 5. 80. 19. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: ed alle associazioni sindacali rappresentative fino alla fine del periodo.

0. 5. 80. 28. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: che hanno negoziato e sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale con le seguenti: che sono rappresentate nel CNEL.

0. 5. 80. 17. Fratta Pasini.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: e da associazioni sindacali fino alla fine del periodo.

0. 5. 80. 25. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, sopprimere il terzo periodo.

0. 5. 80. 13. Paolo Colombo.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, sostituire i periodi dal terzo fino alla fine del comma con i seguenti: Il contratto sottoscritto deve essere illustrato in apposite assemblee ai lavoratori interessati ed entra in vigore trascorsi venti giorni dalla sua sottoscrizione, salvo che venga richiesto entro tale termine lo svolgimento di una consultazione generale dei lavoratori interessati. La richiesta deve essere presentata da almeno il 10 per cento dei lavoratori interessati. Alla consultazione possono partecipare tutti i lavoratori con voto personale e segreto.

0. 5. 80. 5. Cangemi.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, terzo periodo, dopo la parola: trattativa aggiungere le seguenti: o del 15 per cento della rappresentanza sindacale unitaria.

0. 5. 80. 3. Cangemi.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

0. 5. 80. 12. Paolo Colombo.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.

0. 5. 80. 26. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole venti giorni con le seguenti: venti giorni lavorativi.

0. 5. 80. 11. Paolo Colombo.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole: sia a con le seguenti: sia le componenti della.

0. 5. 80. 21. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: ed hanno una rappresentatività non inferiore al 25 per cento.

0. 5. 80. 22. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 10 per cento.

0. 5. 80. 10. Paolo Colombo.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: 25 per cento aggiungere le seguenti: , che il 10 per cento dei lavoratori interessati.

0. 5. 80. 4. Cangemi.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: 25 per cento, aggiungere le seguenti: e la componente della RSU che rappresenti almeno il 20 per cento dei lavoratori.

0. 5. 80. 7. Paolo Colombo.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole possono promuovere con la seguente: promuovono.

0. 5. 80. 27. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole: la consultazione tra i lavoratori con le seguenti: referendum vincolante.

0. 5. 80. 23. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualsiasi accordo sindacale, a qualsiasi livello, non può essere sottoscritto senza il preventivo consenso vincolante dei lavoratori interessati formalmente espresso tramite referendum.

0. 5. 80. 32. Malavenda.

All'emendamento 5.80, sopprimere il comma 1-ter.

***0. 5. 80. 9.** Paolo Colombo.

All'emendamento 5.80, sopprimere il comma 1-ter.

***0. 5. 80. 20.** Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: e sono direttamente efficaci nei confronti di questi ultimi.

0. 5. 80. 31. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-ter, sopprimere il secondo periodo.

0. 5. 80. 8. Paolo Colombo.

All'emendamento 5. 80., nella parte conseguenziale, sopprimere le parole da: sostituire fino a: aziendali).

0. 5. 80. 30. Malavenda.

All'emendamento 5. 80., nella parte conseguenziale, sopprimere le parole da: all'articolo 10 fino a: comma 1.

0. 5. 80. 29. Malavenda.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I contratti collettivi nazionali, definiscono gli ambiti, le materie e le modalità con le quali si esercita l'attività contrattuale a livello aziendale.

1-bis. La titolarità della contrattazione collettiva aziendale o di luogo di lavoro è riconosciuta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale. Gli accordi o contratti collettivi aziendali producono gli effetti di cui al presente articolo se sono sottoscritti congiuntamente dalle rappresentanze sindacali unitarie e da associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, che nel loro complesso abbiano una rappresentatività non inferiore al 51 per cento come media tra il dato associativo ed il dato elettorale, o del 60 per cento come dato elettorale. Se vi è dissenso sull'ipotesi di accordo da parte di una o più delle associazioni sindacali che hanno partecipato alla trattativa, e queste abbiano nel loro complesso una rappresentatività non inferiore al 20 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale tra i lavoratori ai quali si riferisce l'accordo, la definitiva sottoscrizione del contratto collettivo non può avvenire prima di venti giorni. La rappresentanza sindacale unitaria, l'insieme delle associazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo, nonché le associazioni sindacali che dissentono ed hanno, singolarmente o congiuntamente, una rappresentatività non inferiore al 20 per cento, possono promuovere, entro il predetto termine di venti giorni, la consultazione tra i lavoratori sull'ipotesi di accordo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 300 del 1970 e con le modalità e i criteri previsti dall'articolo 10, comma 6.

1-ter. I contratti collettivi aziendali se sono sottoscritti osservando le procedure dei commi precedenti obbligano il datore di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori e sono direttamente efficaci nei confronti

di questi ultimi. Ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile.

Conseguentemente: sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: (Contratti collettivi aziendali); all'articolo 10, sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.

5. 80. (terza formulazione) La Commissione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, la capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere i contratti collettivi di secondo livello è riconosciuta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato secondo modalità e sulle materie definite da quest'ultimo.

***5. 2.** Acierno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, la capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere i contratti collettivi di secondo livello è riconosciuta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato secondo modalità e sulle materie definite da quest'ultimo.

***5. 64.** Lombardi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, la titolarità della contrattazione stessa spetta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato secondo modalità e sulle materie definite da quest'ultimo.

****5. 1.** Peretti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, la titolarità della contrattazione stessa spetta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato secondo modalità e sulle materie definite da quest'ultimo.

****5. 3.** Prestigiacomo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, possono partecipare alle trattative e possono stipulare i contratti congiuntamente le rappresentanze sindacali unitarie e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato secondo modalità e sulle materie definite da quest'ultimo.

5. 35. Polizzi, Alemanno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti alla contrattazione con l'assistenza di qualsiasi organizzazione sin-

dacale rappresentativa che abbia eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie.

5. 4. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: con l'assistenza fino a: ed amministrative.

5. 9. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con l'assistenza fino a: ed amministrative con le seguenti: attraverso la costituzione di un agente contrattuale integrato formato dalla rappresentanza eletta più una quota dei rappresentanti dei sindacati stipulanti il contratto nazionale di lavoro, in numero non superiore alla metà dei membri delle r.s.u.

5. 28. Alemanno, Polizzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed amministrative con le seguenti: che hanno propri rappresentanti eletti nelle rappresentanze sindacali.

5. 17. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed amministrative

5. 8. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: unità produttive ed amministrative aggiungere le seguenti: nonché delle organizzazioni sindacali monocategoriali riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 8, comma 3, ultimo periodo.

5. 70. Benvenuto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: unità produttive ed amministrative aggiungere le seguenti: nonché le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.

5. 14. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: unità produttive ed amministrative aggiungere le seguenti: prevedendo comunque una quota per le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri.

5. 15. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le rappresentanze sindacali unitarie possono richiedere anche l'assistenza delle associazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

5. 16. Gardiol.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5. 10. Malavenda.

Al comma 2, all'alinea, sopprimere la parola: inoltre.

5. 48. Cordoni.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

***5. 27.** Peretti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

***5. 24.** Acierno.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

***5. 5.** Prestigiacomo.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

***5. 36.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 2, sostituire i numeri 1) e 2) con la seguente lettera:

a) andamento economico dell'impresa ed evoluzione occupazionale aziendale

5. 60. Cordoni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti di informazione e consultazione previsti da norme legali e contrattuali nazionali e comunitarie. Spetta loro di ricevere informazioni su: previsioni produttive articolate per settori, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e alle conseguenti previsioni occupazionali; previsioni di ricorso a contratti di collaborazione con specificazione dell'oggetto, durata e remunerazione prevista. In caso di assunzioni i dati dovranno essere scomputati per settore di attività, con specificazione di quantità di assunzioni, titolo di studio, livello categoriale, entità della retribuzione, percorso di carriera previsto. In ogni caso tutti i dati dovranno essere forniti scomputati per sesso. Dovranno inoltre formare oggetto di informazioni i programmi di investimenti e disinvestimenti per settori di attività aziendale e i fenomeni di mobilità fra settori aziendali diversi, con i dati scomputati per sesso con specificazione di mansioni di provenienza, mansioni di destinazione, livello categoriale e retributivo di provenienza e di destinazione. In caso di intervento della cassa integrazione guadagni, va specificato il numero totale di ore e del rapporto fra personale attinto e numero totale di ore, con informazione sulle motivazioni organizzative e produttive, sui settori aziendali attinti, sui piani di ristrutturazione e risanamento dei settori coin-

volti. Sono assicurate informazioni sulla rotazione nella sospensione in cassa integrazione guadagni e la previsione di rientro del personale sospeso, la frequenza della rotazione e il totale del personale coinvolto distinto per sesso, qualifiche, mansioni e reparto. In caso di mancata rotazione è assicurata la specificazione analitica delle giustificazioni, ai sensi della legge n. 223 del 1991. Lo stesso livello di informazioni è assicurato nei casi di mobilità, licenziamenti collettivi, *outsourcing* e *insourcing*.

5. 75. Cangemi, Giordano, Pisapia.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5. 84. La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DELLA COMMISSIONE 5. 81.

All'emendamento 5.81, sostituire le parole: di cui al successivo articolo 6 con la seguente: rappresentative.

0. 5. 81. 1. Paolo Colombo.

Al comma 3,, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti permessi, fatti salvi quelli aggiuntivi previsti dai contratti collettivi nazionali a favore delle rappresentanze sindacali unitarie, sono attribuiti per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, i cui componenti ne usufruiscono con le modalità stabilite dal regolamento e per un terzo sono attribuiti proporzionalmente alle associazioni sindacali di cui al successivo articolo 6.

5. 81 La Commissione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I permessi retribuiti complessivamente spettanti sono attribuiti per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, i cui componenti ne usufruiscono con le modalità stabilite dal regolamento e

per un terzo sono attribuiti proporzionalmente alle associazioni sindacali di cui al successivo articolo 6.

5. 56. Acierno.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DELLA COMMISSIONE 5. 82.

All'emendamento 5.82, secondo periodo, sopprimere le parole: firmatarie dei contratti collettivi applicati.

0. 5. 82. 1. Paolo Colombo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti anche aziendali e dagli accordi collettivi di lavoro, i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie nella titolarità dei permessi retribuiti loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970, n.300. La contrattazione collettiva provvede all'armonizzazione degli istituti richiamati, fermo restando che l'ammontare minimo dei permessi retribuiti spettanti alle associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva non potrà essere inferiore a quello previsto dall'articolo 23 della legge n. 300 del 1970.

5. 82. La Commissione

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie nella titolarità dei permessi retri-

buiti loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.

*** 5. 49.** Acierno.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie nella titolarità dei permessi retribuiti loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.

*** 5. 31.** Lombardi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può essere inferiore, nel suo complesso a quelli previsti dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

**** 5. 51.** Peretti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può essere inferiore, nel suo complesso a quelli previsti dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

**** 5. 60-bis.** Prestigiacomo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può

essere inferiore, nel suo complesso a quelli previsti dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

**** 5. 40.** Polizzi, Alemanno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le ore complessive di permesso sindacale retribuito sono interamente attribuite alle rappresentanze sindacali aziendali e tra loro ripartite per ogni singolo componente. I lavoratori sono gli esclusivi titolari delle assemblee sindacali retribuite ed attivano tale diritto attraverso le loro rappresentanze sindacali unitarie. Le assemblee retribuite sono pertanto promosse dalle r.s.u., e ripartite tra le componenti sindacali o liste di lavoratori che hanno ottenuto propri rappresentanti eletti.

5. 34. Malavenda.

Sopprimere i commi 5 e 6.

5. 23. Malavenda.

Sopprimere il comma 5 .

5. 43. Cordoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria che ne fruisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative che abbiano negoziato e stipulato contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.

*** 5. 53.** Peretti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria che ne fruisce

secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative che abbiano negoziato e stipulato contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.

*** 5. 44.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 5, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento con le seguenti: in proporzione ai voti ottenuti dalle singole liste rappresentate.

5. 45. Alemanno, Polizzi.

Al comma 6, sostituire la parola: 5 con la seguente: 3.

5. 54. Gardiol.

Al comma 8, sostituire le parole: secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 con le seguenti: nella misura di 96 ore annue.

*** 5. 26.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 8, sostituire le parole: secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 con le seguenti: nella misura di 96 ore annue.

*** 5. 22.** Cangemi, Giordano, Pisapia.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: le cui modalità di fruizione sono stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative.

**** 5. 11.** Acierno.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: le cui modalità di fruizione sono stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative.

**** 5. 61.** Lombardi.

Sopprimere il comma 9.

5. 55. Gardiol.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DELLA COMMISSIONE 5. 83.

All'emendamento 5.83, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.

0. 5. 83. 1. Paolo Colombo.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. I diritti e le prerogative di cui al comma 1, sono prorogati fino all'insediamento della nuova rappresentanza sindacale unitaria eletta. Il periodo di proroga non può comunque eccedere i tre mesi dalla data di scadenza del mandato della rappresentanza uscente».

5. 83. La Commissione.

Sopprimere il comma 10.

*** 5. 41.** Peretti.

Sopprimere il comma 10.

*** 5. 12.** Acierno.

Sopprimere il comma 10.

*** 5. 62.** Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 10.

*** 5. 47.** Polizzi, Alemanno.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norme speciali per la scuola).

1. Nelle istituzioni scolastiche sedi di rappresentanze sindacali unitarie queste ultime sono distinte per componenti. Pertanto si eleggeranno, secondo le modalità previste dagli articoli precedenti, e attraverso la costituzione di distinti seggi elettorali, rappresentanze sindacali unitarie del personale docente e rappresentanze sindacali unitarie del restante personale. La disciplina relativa agli odierni capi di istituto si conforma a quella dei dirigenti.

2. Nel comparto scuola la rappresentatività sindacale nazionale e locale di cui all'articolo 8 è misurata distintamente per ciascuna delle aree specificate nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente (area dei capi di istituto, area del personale docente, area del personale amministrativo, tecnico e ausiliario).

5. 01. Aprea.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Sentenza in materia di trasfusioni di sangue infetto)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere – premesso che:

la sentenza n. 21060 del 27 novembre 1998 del Tribunale civile di Roma – relativa alla causa promossa da 385 emofilici nei confronti del ministero della sanità per le infezioni trasmesse dai prodotti derivanti dal sangue acquistati dal ministero della sanità e distribuiti attraverso il Servizio sanitario nazionale – ha accolto le richieste dei ricorrenti, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno (« biologico, materiale e alla vita di relazione »), oltre all'indennizzo di solidarietà di cui alle leggi n. 210 e n. 238;

gli emofilici sono malati cronici e costretti a far ricorso ai prodotti derivati dal sangue con un'elevata frequenza (fino a trenta volte l'anno), tanto che il loro trattamento viene definito obbligato;

i prodotti derivati dal sangue acquistati dal ministero della sanità e distribuiti attraverso il Servizio sanitario nazionale hanno provocato in 820 soggetti l'infezione da Hiv (e per oltre 400 la morte per Aids) e in circa 3.500 infezioni dai virus dell'epatite B e C;

nella trasmissione televisiva di Rai Due « Pinocchio », nella puntata del 3 dicembre 1998, il presidente della Federazione delle associazioni emofilici – Onlus, Andrea Buzzi, in relazione alla sentenza

del Tribunale civile di Roma rivolgeva al Ministro della sanità on. Rosy Bindi la seguente domanda: « Dopo la sentenza del Tribunale di Roma, noi proponiamo la via transattiva. Farete appello contro questa sentenza? ». Alla domanda il Ministro rispondeva testualmente: « Casomai ci costituiamo parte civile nei confronti di chi ha causato questa sciagura. Ma non andremo certo contro i malati »;

in una conversazione telefonica di pochi giorni successiva alla trasmissione televisiva tra un funzionario di gabinetto del Ministro Bindi, dottor De Giuli e il presidente della Federazione delle associazioni emofilici – Onlus, Andrea Buzzi, il dottor De Giuli, come riferito dall'interrogante, avrebbe annunciato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma, ricorso che fu definito « atto dovuto » per non lasciare cadere in giudicato una sentenza così onerosa per lo Stato;

facendo seguito a queste dichiarazioni, il ministero della sanità ha proposto appello avverso alla sentenza del Tribunale civile di Roma –:

per quali ragioni abbia deciso di non onorare l'impegno pubblicamente assunto di fronte all'opinione pubblica;

per quali ragioni non abbia dato seguito alla costituzione di parte civile nei confronti delle case farmaceutiche produttrici degli emoderivati causa dell'infezione;

se non intenda ritirare la costituzione in giudizio e provvedere a quanto disposto dalla sentenza del Tribunale civile di Roma;

se abbia previsto nella predisposizione del bilancio preventivo lo stanziamento della somma necessaria in caso di ulteriore sentenza di condanna nel giudizio d'appello;

quali iniziative intenda adottare nei confronti delle vittime dell'infezione.

(2-01875) « Maiolo, Aprea, Bergamo, Bertucci, Biondi, Donato Bruno, Colletti, Conte, Cuccu, De Luca, Del Barone, Deodato, Di Luca, Floresta, Frau, Gagliardi, Giannattasio, Landi di Chiavenna, Landolfi, Leone, Liotta, Marotta, Martino, Massida, Matranga, Nan, Paroli, Pecorella, Santori, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Taradash, Tarditi, Viale, Vito, Benedetti Valentini, Cola, Garra, Gastaldi, Gazzilli, Niccolini, Saponara, Taborelli, Tortoli ».

(7 luglio 1999).

(Sezione 2 – Istituzione di un'agenzia per la formazione e l'istituzione professionale)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

attualmente l'Isfol, come si desume dal suo piano di attività del 1999, è la struttura di supporto della Unione europea per la promozione e la realizzazione del programma « Leonardo da Vinci », ed è la struttura nazionale di sostegno per le iniziative comunitarie « Occupazione » ed « Adapt »;

l'Isfol supporta il ministero del lavoro, con cui ha un rapporto istituzionalmente privilegiato, nella elaborazione della nuova programmazione del Fondo sociale europeo 2000-2006, nella valutazione dei programmi di attività cofinanziati dal

Fondo sociale europeo in tutti gli obiettivi strutturali della Unione europea, nella sperimentazione del nuovo apprendistato, nella valutazione di un sistema nazionale per la rilevazione dei fabbisogni formativi, nella messa a punto di un sistema nazionale di standard di qualifiche professionali, nella definizione e sperimentazione di un sistema di formazione a distanza, nelle analisi strutturali e congiunturali del mercato del lavoro, nel monitoraggio e valutazione delle politiche attive del lavoro;

l'Isfol collabora con il ministero della pubblica istruzione (in materia di istruzione tecnica superiore, di educazione degli adulti, dell'obbligo formativo, in un'ottica d'integrazione dei sistemi istruzione-formazione professionale) con il ministero dell'ambiente, con il ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica (per il monitoraggio fisico nazionale del Fse), con il ministero degli affari sociali, degli affari esteri e con il Comitato delle pari opportunità;

l'Isfol ha rapporti costanti e organici con tutte le regioni fornendo consulenza e supporto metodologico organizzativo per le funzioni regionali di pianificazione, programmazione, gestione, controllo e valutazione per quanto attiene la formazione professionale ed effettuando valutazioni dei provvedimenti in materia di lavoro e supporta l'allestimento dei nuovi servizi per l'impiego;

la collocazione della formazione professionale all'interno del nuovo « ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali » rappresenta una risposta istituzionale dissonante rispetto alle acquisizioni sul ruolo della formazione professionale maturate in sede comunitaria e nazionale, (confrontare a tale proposito, tra l'altro, il « Patto per il Lavoro » del 1996 e il « Patto per lo sviluppo e l'occupazione » del 1998 e i recenti regolamenti U.E. per il Fondo sociale europeo);

in tali ambiti la formazione professionale viene considerata, in un'ottica promozionale e « preventiva », come risorsa personale (in quanto favorisce la occupa-

bilità e la mobilità dei singoli) e del sistema produttivo (in quanto sostiene una strategia di qualità e facilita la competitività delle aziende);

l'attuale collocazione, invece, accanto a politiche e servizi per la salute e l'assistenza, inevitabilmente finisce per screditarne l'immagine e sottolinearne l'aspetto « assistenziale » « curativo ». Da una visione di politica attiva del lavoro si ritorna ad una visione solo di politica assistenziale della disoccupazione o dell'occupazione critica;

l'istituzione, mediante l'articolo 83 dello schema di decreto legislativo (articoli 11 comma 1 lettera *a*) e 12 della legge n. 59 del 1997), di un'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale rappresenta una duplicazione istituzionale dell'Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale) che, infatti, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 478 del 1973 svolge quelle stesse attività di « studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della formazione professionale » che l'articolo 83 intende attribuire all'Agenzia;

particolarmente incomprensibile risulta questa duplicazione se si considera che l'Isfol in questa sua doppia linea operativa in cui trasferisce i risultati della sua attività di ricerca (finalizzata alla conoscenza dei fenomeni relativi al mercato del lavoro e alla elaborazione e sperimentazione di modelli operativi) nell'assistenza tecnica e nella consulenza a ministeri e regioni, ha acquisito apprezzamenti costanti e generalizzati —:

quali siano le motivazioni che hanno portato il Ministro del lavoro ad istituire un'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale, mediante l'articolo 83 dello schema di decreto legislativo (articoli 11 comma 1 lettera *a*) e 12 della legge n. 59 del 1997), dal momento che il quadro operativo dell'Isfol satura tutte lo spettro operativo della istituenda Agenzia;

se non ritenga, stante l'insostenibilità della duplicazione lamentata, che l'articolo

83 vada soppresso e che i compiti in esso previsti siano svolti dall'Isfol;

quale ruolo istituzionale ritenga andrà ad assumere l'Isfol dopo l'eventuale istituzione dell'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

(2-01884) « Selva, Polizzi ».

(13 luglio 1999).

(Sezione 3 – Situazione occupazionale del quotidiano « Il Tempo »)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

il 6 luglio 1999 si è tenuta a Roma una manifestazione nazionale della Federazione nazionale della stampa i cui rappresentanti sono stati ricevuti a Palazzo Chigi per illustrare la drammatica situazione occupazionale del quotidiano *Il Tempo* dove, dal 23 giugno 1999, sono stati posti sotto cassa integrazione straordinaria senza rotazione, 43 giornalisti delle redazioni di Roma, tra cui l'intera rappresentanza sindacale, oltre alle redazioni di Pescara, Chieti, Campobasso, Civitavecchia e Rieti e agli uffici di corrispondenza di Lanciano, Sulmona, Termoli e Vasto, con una decisione assunta unilateralmente dall'editore del quotidiano, signor Domenico Bonifaci;

tale decisione è stata assunta dalla Editrice Romana spa e quindi dal signor Bonifaci, mentre era in corso un confronto chiesto dalla proprietà della testata *Il Tempo*, e in violazione degli accordi sottoscritti presso il ministero del lavoro il 28 maggio 1998 tra le associazioni sindacali di

categoria e i legali rappresentanti dell'editrice —:

quale sia lo stato degli assetti societari della editrice e se su di essi abbia aperto un'inchiesta l'ufficio del garante per le comunicazioni;

quali siano i risultati delle ispezioni attivate dal ministero del lavoro presso le redazioni centrali e periferiche del quotidiano e, se, in particolare, siano state riscontrate violazioni di legge e contrattuali;

se abbia mai verificato in che modo siano stati utilizzati i benefici previsti dalla legge n. 416 del 1981 sullo stato di crisi delle aziende editoriali;

se non ritenga, infine, che vi sia stata una chiara violazione di legge circa l'espulsione dell'intera rappresentanza sindacale.

(2-01878)

« Pistelli, Ciani ».

(8 luglio 1999).

(Sezione 4 – Candidatura della città di Padova come sede dell'Autorità per il terzo settore)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri per la solidarietà sociale, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

le nuove norme che regolano il « terzo settore » prevedono l'istituzione di una *Authority* come organo di controllo deputato a garantire l'uniforme applicazione della normativa degli enti non commerciali e sulle onlus e ad evitare possibili abusi;

dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 460 del 1997, l'*Authority* diventa il riferimento necessario per orientare il monitoraggio, indirizzare la gestione del contenzioso, favorire il coordinamento delle diverse materie legislative in una realtà così complessa e frastagliata;

l'*Authority* potrà garantire da un lato quella tutela e quel sostegno al *no profit*, dall'altro quel controllo e quella traspa-

renza fondamentali per evitare eccessi di burocratizzazione nei controlli, ma anche gli atti discrezionali;

l'*Authority* verrà istituita tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della solidarietà sociale;

valutazioni di ordine logistico-organizzativo portano a ritenere che, come avvenuto per altri organismi di controllo, possano prevalere le scelte di una localizzazione decentrata rispetto a Roma;

il consiglio comunale di Padova in data 25 maggio 1998 ha approvato all'unanimità un ordine del giorno in cui la città di Padova si candida ad ospitare la sede nazionale dell'*Authority*, e di recente il sindaco di Padova ha lanciato la proposta di Palazzo Angeli (ex sede del comando dei Vigili del fuoco) in Prato della Valle quale possibile ed elegante edificio per accoglierla;

il consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità una mozione che candida il Veneto e Padova ad ospitare questa prestigiosa sede evidenziando come questa regione e questa città costituiscano un modello a livello nazionale in materia di volontariato, con gli oltre 300.000 volontari, i 7 centri di servizi già istituiti ed operativi, le 302 cooperative sociali, e le circa 1.000 associazioni iscritte agli appositi registri regionali;

Padova in questi anni si è qualificata sia per la sua ricchezza di esperienza di volontariato, di associazionismo, di cooperazione e impresa sociale, sia per il fatto di essere sede e laboratorio di iniziative e progetti innovativi quali la prima banca etica che ha aperto in questi giorni il suo primo sportello, e quali Civitas, la fiera del terzo settore, dell'economia sociale e civile, che è ormai giunta alla sua terza edizione;

importanti realtà associazionistiche, quali il Movi, le Acli, la Fict, l'Agenzia Mediterranea, il Forum per il terzo settore

del Veneto e altre, hanno già manifestato la necessità di individuare Padova quale sede dell'*Authority* —:

se si intenda accelerare la procedura istitutiva dell'organismo di controllo, in modo che possa accompagnare fin dall'inizio la fase attuativa del decreto legislativo n. 460 del 1997 e rappresentare l'impegno diretto in questo campo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero delle finanze, del ministero della solidarietà sociale e del ministero del lavoro;

se non ritenga di raccogliere le proposte, avanzate dal consiglio regionale Veneto e dal consiglio comunale di Padova, di candidare le città di Padova per le motivazioni esposte in premessa quale sede dell'*Authority* del terzo settore.

(2-01785) « Ruzzante, Frigato, Castellani, Pozza Tasca, Lucà, Frau, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Basso, Giancarlo Giorgetti, Giulietti, De Piccoli, Peruzza, Manzato, Crema, Saronara, Scantamburlo, Ascierio, Pezzoli, Alberto Giorgetti, Mazzocchin, Pezzoni, Rodeghiero, Dalla Rosa, Michielon, Calzavara, Chincarini, Alborghetti, Lumia, Marongiu, Apolloni, Testa, Ricciotti, Manca, Folena ».

(4 maggio 1999).

(Sezione 5 – Estensione della rete di raccolta del gioco del lotto)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere – premesso che:

la legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificata dall'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provveda a fissare « l'allargamento

della rete di raccolta del gioco del Lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15 mila punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del paese »;

ad oggi non risultano soddisfatte né le domande presentate entro il 1° marzo 1998, né quelle presentate entro il 1° marzo 1999;

il regime di monopolio assicurato sin qui ad una esigua parte dei 55 mila tabaccai distribuiti sull'intero territorio nazionale appare ingiusto verso gli interessati e contrario agli interessi dell'amministrazione;

la lentezza e il ritardo manifestati nell'ottemperare alla legge appaiono non più giustificabili —:

se e quando il Ministro intenda emanare i decreti necessari ad estendere progressivamente la rete di raccolta del gioco del Lotto a tutti i tabaccai richiedenti;

se ritenga che le domande allo scopo presentate entro il 1° marzo 1998 e 1999 possano essere totalmente esaudite.

(2-01870) « Brunale, Campatelli, Guerra, Voza, Agostini, Fredda, Buglio, Cennamo, Dameri, Mariani, Sedioli, Serafini, Migliavacca, Bielli, Carboni, Alveti, Cappella, Bova, Raffaldini, Rossiello, Rava, Occhionero, Panattoni, Giacco, Malagnino, Chiusoli, Lucà, Di Rosa, Cordoni, Basso, Faggiano, Battaglia, Dedoni ».

(1° luglio 1999).

(Sezione 6 – Riduzione delle imposizioni fiscali sul prezzo del gasolio e del Gpl per riscaldamento nelle zone di montagna)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere – premesso che:

il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento che disciplina la riduzione delle imposizioni fiscali sul prezzo del gasolio e del Gpl per riscaldamento nelle zone di montagna del nostro Paese, in occasione della discussione della legge finanziaria 1998;

sul medesimo regolamento la Corte dei conti ha chiesto alcuni chiarimenti che il Governo ha fornito;

la Corte dei conti ha ritenuto tali chiarimenti esauritivi;

il regolamento è passato al Presidente della Repubblica per essere quindi pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed entrare in vigore;

per quale ragione il regolamento per l'applicazione della norma sulla riduzione delle imposizioni fiscali sul prezzo del gasolio e del Gpl, non sia ad oggi ancora stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*;

se non ritenga opportuno intervenire per portare a conclusione l'iter attuativo della norma.

(2-01886) « Olivieri, Bogi, Brancati, Caccavari, Cambursano, Camoirano, Cesetti, Corvino, Di Capua, Di Stasi, Ferrari, Finocchiaro Fidelbo, Gerardini, Innocenti, Manzato, Manzini, Massa, Novelli, Pezzoni, Riva, Rizza, Ruffino, Ruzzante, Sabbatini, Schmid, Solaroli, Targetti, Tattarini, Trabattoni, Vannoni, Francesca Izzo, Attili, Battaglia, Brunale, Campatelli, Cappella, Carboni, Cherchi, Dedoni, Di Bisceglie,

Faggiano, Guerra, Jannelli, Maselli, Panattoni, Raffaldini, Rava, Rossiello, Sedioli ».

(14 luglio 1999).

(Sezione 7 – Furto di un ciclomotore di proprietà del figlio del Vicecapo della Polizia di Stato)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

l'agenzia di stampa *il Velino*, in data 2 luglio 1999, ha pubblicato la seguente notizia: « Rubato il *moscotoer* del vicecapo della polizia. Ieri alle questure italiane è arrivato un fonogramma urgente. Si segnalava, con grande rilievo, il furto di un *moscotoer* Honda 50 rubato il giorno prima al Lungotevere Michelangelo a Roma. Il fatto è stato denunciato al commissariato Prati da Francesco De Gennaro, figlio del vicecapo della Polizia, Gianni De Gennaro. Per ritrovare il motorino gli investigatori in tutta Italia sono stati sollecitati alla più alta collaborazione » –:

quale valutazione di tale inaudita vicenda il Governo sia in grado di fornire, tenuto conto dei doveri giuridici e deontologici dei pubblici funzionari;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare nei confronti dei promotori e degli esecutori di questo abuso incivile, costituito dalla mobilitazione nazionale delle forze della polizia e della polizia giudiziaria alla ricerca del motociclo appartenente al figlio del vice capo della polizia, abuso comportante il ridicolo assoluto, l'immeritato disdoro e la temporanea alterazione della funzionalità di tali apparati pubblici;

se il Governo consideri il promotore e fruitore di un simile abuso, evidentemente in possesso di una concezione feudale, pericolosa e antigiuridica della pub-

blica funzione, in grado di assicurare con dignità e senso dello Stato lo svolgimento dei propri compiti attuali, meritevole di essere mantenuto nell'attuale incarico di vice capo della polizia e, altresì, adeguato, per caratteristiche della personalità e della cultura istituzionale, così dimostrate: tanto negative in lui, alla candidatura per la carica di capo della polizia.

(2-01879) « Mancuso, Amato, Aracu, Armosino, Baiamonte, Bertucci, Crimi, Cuccu, D'Ippolito, Divella, Filocamo, Fratta Pasini, Frau, Gagliardi, Giovine, Giudice, Leone, Lo Jucco, Lorusso, Mammola, Martino, Martusciello, Misuraca, Prestigiacomo, Radice, Rosso, Alessandro Rubino, Sestini, Stagno D'Alcontres, Stradella, Tortoli, Urbani, Conte, Nan, Vito ».

(8 luglio 1999).

(Sezione 8 – Sottrazione di minori in affidamento familiare)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno, per sapere – premesso che:

nel nostro Paese sono stati accolti molti somali, rifugiati politici, che vivono in comunità concentrate in alcuni comuni;

i servizi sociali competenti hanno affidato molti minori somali, in tenerissima età o nati in Italia, a famiglie italiane, disponibili a dare loro affetto e cura, anche per permettere alle madri naturali di trovare e mantenere una occupazione;

i programmi di affidamento familiare si sono protratti anche fino a dodici anni. Alcuni sono ancora attuali;

durante gli anni dell'affidamento, nella grande maggioranza dei casi, il bambino è vissuto esclusivamente con la famiglia affidataria, mantenendo con la madre naturale incontri molto sporadici;

improvvisamente molti affidamenti sono stati interrotti violentemente con la sottrazione del bambino da parte della madre naturale che è poi espatriata con il figlio in altri Paesi europei, prevalentemente in Olanda, Svizzera, Inghilterra, senza dare notizie alla famiglia affidataria della condizione e del destino del bambino;

ciascuna famiglia affidataria, mantenendo responsabilmente il compito assunto, si è rivolta alle istituzioni interessate non riuscendo a trovare solidarietà ed un sostegno efficace alla ricerca ed alla preoccupazione delle sorti del bambino; anzi, molte famiglie hanno iniziato procedimenti lunghi, complessi e costosi, in Italia ed all'estero, senza vedersi nemmeno riconosciuto il diritto di visita e ricevendo in risposta una vaga notizia di inserimento del bambino nella nuova comunità;

il ripetersi degli episodi di sottrazione del minore ha portato molte famiglie affidatarie ad associarsi per denunciare la gravità dei fatti subiti dai minori che avevano, per tutto il tempo dell'affidamento, trovato educazione, cura oltretutto un mondo proprio di amicizie, di giochi, di affetti;

questa prassi è inaccettabile e segna un ritardo nelle disposizioni che regolamentano l'affidamento familiare, nell'azione degli organi competenti – dai servizi sociali agli organi di polizia e giudiziari – nel passaggio da una carta di diritti riconosciuta all'infanzia ad una effettiva promozione dell'interesse del minore –:

quali siano nel merito le valutazioni del Ministri interpellati;

se non si ritenga di dovere porre in essere una azione coordinata di indagine e di intervento al fine di prevenire ulteriori sottrazioni e di reprimere quelle già in essere;

se non si ritenga di promuovere in ambito internazionale la ricerca di disposizioni o di azioni che impediscano detti episodi che non trovano adeguata sanzione e tutela nella Convenzione dell'AIA del 25 ottobre 1980;

quali forme di supporto possano essere offerte alle famiglie affidatarie successivamente alla sottrazione del minore per consentire loro di adempiere alla responsabilità assunta e rincontrare oltre che recuperare il bambino violentemente allontanato;

se non si ritenga di dovere instaurare con i Paesi di provenienza dei bambini rapporti od accordi utili a respingere ogni eventualità di ideazione o di organizzazione della sottrazione dei minori;

se non si ritenga di poter modificare le norme sull'affidamento familiare per garantire un maggior coinvolgimento dei genitori naturali del bambino, la verifica del loro rapporto con il bambino perché non si celi dietro l'affidamento uno stato di abbandono, la certezza delle funzioni dei servizi sociali.

(2-01876) « Lucidi, Altea, Bolognesi, Bonito, Capitelli, Carboni, Cento, Ciani, Di Bisceglie, Fioroni, Frigato, Giannotti, Jannelli, Labate, Leoni, Maggi, Mancina, Maselli, Meloni, Miraglia Del Giudice, Olivieri, Peruzza, Pompili, Rabbito, Sciacca, Settimi, Sinsiccalchi, Stelluti, Susini, Zagatti, Carotti, Chiusoli, Fredda, Giacco, Lucà, Malagnino, Migliavacca, Pistone, Serafini ».

(8 luglio 1999).

(Sezione 9 – Misure in materia di sicurezza stradale)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

i numerosi e drammatici incidenti stradali verificatisi in Italia nei primi fine settimana di luglio 1999, nei quali sono

morte un centinaio di persone, hanno evidenziato ancora una volta i notevoli limiti di una politica dei trasporti assolutamente inadeguata e sbilanciata sul trasporto su strada e sull'uso del mezzo privato;

negli ultimi mesi si sono verificati incidenti gravissimi come l'incendio all'interno del traforo del Monte Bianco, che ha causato decine di morti, la consueta strage di Pasqua, con 2.364 incidenti e 64 morti, senza dimenticare le stragi del sabato sera nelle quali perdono la vita o restano gravemente menomati soprattutto giovani tra i 16 e i 30 anni di età;

secondo le stime del ministero dei trasporti (Conto nazionale dei trasporti 1997) la mobilità di persone in Italia dal 1959 al 1994 è aumentata di circa il 60 per cento e la mobilità delle merci del 340 per cento; la distribuzione della mobilità tra le principali modalità di trasporto dal 1960 ad oggi si è molto modificata, essendo aumentato l'uso del veicolo privato per il trasporto delle persone dal 47,5 per cento all'82 per cento, mentre la quota di merci trasportate su strada è cresciuta dal 60 per cento al 72 per cento;

la mobilità media del cittadino italiano è passata da 2.450 chilometri-anno del 1960 ai 14.000 chilometri-anno del 1994, ma mentre nel 1960 circa la metà di questa distanza veniva percorsa con un'autovettura privata, nel 1994 la quota percorsa con l'auto privata è salita all'82 per cento;

in pratica la decuplicazione della domanda di mobilità non si è distribuita equamente tra i sistemi di mobilità privato e pubblico, ma si è trasferita quasi esclusivamente sul trasporto privato creando una sperequazione insostenibile tra le due modalità di trasporto;

negli anni del boom economico si è pensato che la soluzione alle esigenze di trasporto fosse l'uso indiscriminato del mezzo privato, convinzione che ha portato le amministrazioni locali a smantellare persino quello che si è poi rilevato il sistema di trasporto pubblico locale più

economico, più efficiente e a minore impatto ambientale ovvero il sistema tranviario;

la gestione della mobilità si è rivelata incauta, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra mobilità su gomma e su ferro, essendo state destinate cifre enormi per realizzare infrastrutture stradali, che oggi costituiscono una delle reti autostradali più estese al mondo;

questa strategia ha visto il contestuale abbandono della rete ferroviaria, con la dismissione dei rami definiti « secchi », l'insufficiente adeguamento alle richieste dell'utenza la scarsa attenzione nei confronti delle tratte dei pendolari, la mancanza di piani strategici a medio e lungo termine, il continuo ed inesorabile « invecchiamento » del materiale rotabile, con preoccupanti conseguenze in termini di sicurezza;

il vero problema della sicurezza è comunque legato al trasporto su gomma giacché l'incidentalità stradale costituisce una vera e propria emergenza sanitaria ed economica: secondo i dati dell'Istat nel 1996 gli incidenti stradali in Italia sono stati 190.068 ed hanno causato 6.193 morti e 272.115 feriti, ai quali vanno aggiunti 23.000 invalidi permanenti, valori che fanno pensare ad una guerra civile, ma che vengono da troppe parti considerati un « prezzo da pagare » al progresso;

secondo uno studio dell'Ocse nei paesi sviluppati il costo sociale del traffico e della congestione è valutabile in una cifra pari al 2 per cento del Pil, una quota che per l'Italia ammonta a 50.000 miliardi di lire, corrispondente al valore delle prestazioni sociali complessivamente erogate dalle amministrazioni locali, ai consumi delle famiglie per acquisto di mezzi di trasporto, al valore della spesa assistenziale (pensioni sociali di invalidità, assistenza, eccetera);

la Commissione europea ha commissionato uno studio, che dimostra che in Europa 80 milioni di cittadini subiscono gravi disagi dovuti all'attuale modello di mobilità, basato prevalentemente su mezzi

di trasporto individuali su gomma: si tratta soprattutto degli anziani, delle persone molto giovani, di quelle al di sotto della soglia di povertà, che non riescono ad adeguarsi al modello dominante di mobilità o vi riescono solo a costo di notevoli sacrifici;

la relazione al Parlamento dello scorso luglio 1998 sullo stato della sicurezza stradale in Italia ha evidenziato la presenza di elevati costi sociali ed economici dell'incidentalità e del deterioramento ambientale determinati dal modello di mobilità attuale, ponendo l'accento sulla distorsione metodologica posta in essere attualmente con il trasferimento degli oneri relativi ad altri settori, un sistema che nasconde il costo « reale » delle modalità di trasporto utilizzate;

la Commissione europea ha attentamente valutato le esternalità connesse all'attuale politica dei trasporti (e non adeguatamente contabilizzate) individuandole nell'incidentalità (il valore dei costi sanitari e sociali dei morti e dei feriti è stato valutato in 145 miliardi di Ecu per l'Unione europea e 22 miliardi di Ecu solo per l'Italia) nell'inquinamento acustico (sul quale il traffico stradale influisce in misura pari al 64 per cento, per complessivi 4 miliardi di Ecu nell'Unione europea e 1000 miliardi di lire solo per l'Italia), nell'inquinamento atmosferico (una delle emergenze sanitarie più rilevanti che comporta un costo comunitario di oltre 41 miliardi di Ecu e 12.000 miliardi di lire per l'Italia), nelle infrastrutture (il cui costo insieme ai mezzi ed i servizi di trasporto ammonta a 450.000 miliardi, pari all'88,33 per cento delle spese globali per i trasporti, un valore che presenta un incremento del 6,7 per cento dovuto proprio all'autotrasporto merci), nella congestione (sui costi reali della quale sarà necessario effettuare ulteriori studi ed approfondimenti, ma che costituisce con tutta evidenza un irrisolto nodo della politica dei trasporti);

appare evidente la responsabilità oggettiva del trasporto merci su gomma sul numero e la gravità degli incidenti che

continuamente si verificano sulle nostre strade;

nonostante questa consapevolezza in Italia si è sempre preferito impostare la politica dei trasporti privilegiando il trasporto su gomma, non solo sul piano infrastrutturale, ma con aiuti settoriali per complessivi 6.000 miliardi dal 1992 al 1996, ai quali vanno aggiunti gli ulteriori 1800 miliardi stanziati con la legge 23 dicembre 1997, n. 454;

ai già elevatissimi costi dell'eccessivo ricorso al trasporto su gomma delle merci (ambientali, sociali, sanitari) si devono aggiungere poi i costi « infrastrutturali », derivanti cioè dalla manutenzione resa necessaria dall'impatto altamente usurante dovuto ai mezzi pesanti: secondo uno studio dell'American Association of State Highway (l'equivalente statunitense della Società Autostrade), dal momento che il danno causato da un veicolo alla sede stradale è proporzionale al peso per asse elevato alla quarta potenza, il danno causato da un camion con un carico pari a 10 tonnellate per asse equivale a quello causato dal passaggio di 160.000 autovetture;

queste agevolazioni, oltre a rappresentare una errata impostazione della strategia del trasporto delle merci in Italia, che è il paese europeo con la più alta percentuale di mobilità su gomma, contrastano anche con le normative europee ed infatti la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione a carico dell'Italia per l'eccessivo e ingiustificato ricorso ad agevolazioni ed incentivi per la categoria degli autotrasportatori;

non è condivisibile la posizione fatalista assunta dal Governo che si è posto

l'obiettivo di ridurre del 40 per cento il numero dei morti sulle strade entro il 2010, che equivale a rassegnarsi all'idea di avere ogni anno 4.000 decessi per incidenti stradali —:

come il Governo sia intervenuto ed intenda intervenire per ridurre i costi sociali, economici e sanitari derivanti dall'inadeguato livello di sicurezza stradale esistente in Italia;

in che modo intenda procedere per garantire un maggiore rispetto delle norme del codice della strada sulla sicurezza stradale, in particolare di quelle riguardanti l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza e dei caschi per i ciclomotori, il divieto di superare i limiti di velocità ed il mantenimento di un adeguato *standard* di manutenzione, soprattutto dell'impianto frenante e dei pneumatici dei veicoli;

se non ritenga opportuno modificare il codice della strada estendendo anche alle autovetture l'obbligo di installare i limitatori automatici di velocità, oggi previsti solo per alcune tipologie di veicoli, come gli autotreni di recente costruzione;

se non ritenga infine assolutamente urgente reprimere severamente l'incomprensibile libertà di vendita anche in televisione di dispositivi in grado di segnalare gli autovelox, dispositivi quindi in grado di annullare l'effetto deterrente dei preziosi strumenti di cui la polizia stradale si serve per contravvenzionare chi supera i limiti di velocità sulle strade mettendo a repentaglio la vita propria ed altrui.

(2-01885) « Paissan, Galletti, Gardiol, Scaglia ».

(13 luglio 1999).